

**COLLEGIO DI NAPOLI – DEC.13409/17- PRES. CARRIERO- REL.BLANDINI
Mutuo – asserita usurarietà – sommatoria di interessi corrispettivi e moratori –
infondatezza (cod. civ., art. 1384; cod.pen., art. 644)**

Nella valutazione di usurarietà di un prestito non vanno considerati gli interessi moratori stante la funzione risarcitoria cui sono finalizzati. (MDC)

FATTO

Il ricorrente, imprenditore e titolare unitamente alla cointestataria di un contratto di mutuo chirografario e di un conto corrente accesi presso la resistente, riferisce che, in relazione al suddetto contratto di prestito, risulta pattuito un interesse moratorio superiore al tasso soglia di usura vigente al momento della stipula del contratto (24 luglio 2009); “nel dettaglio risulta pattuito un tasso di mora del 5,55%, oltre alla commissione di estinzione anticipata del 3% a fronte di un tasso soglia al tempo vigente pari al 7,785% : sommando la commissione di estinzione anticipata al tasso di mora si arriva ad un tasso pari all’8,85%, palesemente superiore al tasso soglia di periodo”.

Relativamente al contratto di conto corrente, riferisce, poi, che nei periodi considerati (dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 04 e dal 30 settembre 2008 al 30 settembre 2014) i saldi indicati negli estratti conto trimestrali risultavano “viziati da tassi ultralegali, commissioni e spese non pattuite e da anatocismo”.

Dopo aver inoltrato formale reclamo e non aver ottenuto riscontro, propone ricorso all’Arbitro.

L’intermediario ha eccepito l’irricevibilità ratione temporis del ricorso, “atteso che il rapporto di conto corrente oggetto del ricorso si è instaurato prima del 1° gennaio 2009, mentre per le operazioni successive contabilizzate sul predetto rapporto non è possibile isolare le doglianze successive a tale limite temporale”.

La resistente, dopo aver sollevato la suddetta eccezione pregiudiziale, chiede comunque il rigetto del ricorso, evidenziando che:

- con riguardo al contratto di mutuo, che il tasso di mora all’epoca del contratto è risultato comunque al di sotto del tasso soglia e che le penali per estinzione anticipata, avendo natura meramente eventuale, non sono da considerarsi nel computo del TEG;
- con riguardo al contratto di conto corrente, che i tassi e le condizioni economiche applicate sono conformi a quelli tempo per tempo vigenti, comunicati nel rispetto della normativa sulla trasparenza bancaria, così l’imputazione trimestrale dei tassi e delle commissioni di massimo scoperto.

DIRITTO

La controversia verte sulla presunta usurarietà di un contratto mutuo chirografario stipulato dal ricorrente nell’esercizio della sua attività di impresa, nonché sulla presunta applicazione di interessi usurari ed anatocistici ad un contratto di conto corrente.

Parte attrice allega al ricorso una perizia tecnico-contabile, la quale conclude nel senso che il tasso di mora pattuito in contratto, sommato alla commissione di estinzione anticipata del mutuo (3%), determina l’applicazione di un tasso dell’8,85%, superiore al tasso soglia.

Ciò premesso, va rilevato che secondo l’orientamento del Collegio di coordinamento

(Collegio di coordinamento, decisione n. 3412/2014), stante la funzione risarcitoria cui sono deputati gli interessi moratori, si esclude che ad essi si possa riconoscere alcun ruolo nella concessione del credito e, quindi, nella valutazione di usurarietà del prestito. I medesimi interessi, inoltre, non concorrono nelle rilevazioni periodiche che costituiscono la base di calcolo del tasso soglia e lo stesso dicasi anche per le penali contrattuali aggiuntive. Trattasi di voci di costo semmai "riducibili" ai sensi dell'art. 1384 c.c., ove manifestamente eccessive: e non è questo il caso.

Relativamente al contratto di conto corrente, vengono poi contestati dal ricorrente:

- l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e delle commissioni sostitutive;
- l'applicazione di interessi usurari;
- l'applicazione di valute "fittizie".

Tuttavia, intanto merita considerazione, sul punto, il rilievo preliminare dell'intermediario, relativo alla circostanza che il contratto risulta stipulato in un'epoca che sfugge alla competenza temporale di questo Arbitro.

Pur se, peraltro, questo Arbitro volesse verificare la corretta applicazione di quanto emerso in contratto, o la successiva deviazione dallo stesso in senso usurario e anatocistico, nessuna delle parti, e in particolar modo il ricorrente, ha prodotto in atti gli estratti conto relativi al rapporto, sicché nessuna verifica può condurre questo Arbitro, e nessun accertamento può conseguentemente essere operato.

Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.